*TRIBUNALE DI PISA*

*Esecuzioni Mobiliari*

Ai Signori Custodi e Professionisti delegati

Alla società che gestisce le vendite telematiche:

Aste Giudiziarie InLinea S.p.a..

Agli Ordini professionali:

i. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa;
ii. Consiglio Notarile del Distretto di Pisa;
iii. Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa;

All'Istituto Vendite Giudiziarie di Pisa

AI Presidente del Tribunale

Il Giudice delle esecuzioni, Dott. Stefano Palmaccio
letto il D.L. n. *11/2020;*
ritenuto che la necessaria interpretazione estensiva delle disposizioni emesse al fine di contenere il rischio della diffusione del contagio da COVID-19 renda opportuna la sospensione anche delle vendite fissate nell'ambito delle procedure esecutive mobiliari;
sentito il Presidente del Tribunale;

*DISPONE*

1) che gli esperimenti di vendita fissati nel periodo tra il 9 e il 22 Marzo 2020 siano da considerarsi sospesi;
2) che le offerte eventualmente pervenute siano custodite lì dove sono state depositate e siano considerate valide per il prossimo esperimento di vendita da fissare, salvo richiesta di restituzione della cauzione da parte dell'offerente;
3) che in ordine agli esperimenti di vendita già fissati nel periodo tra il23 Marzo e il31 Maggio 2020 si provvederà con successivo decreto sulla scorta delle disposizioni che saranno adottate dal Presidente della Corte d'Appello e dal Presidente del Tribunale;
4) che i termini previsti per le attività delegate nella relativa ordinanza vengano considerati automaticamente prorogati per un periodo di tempo corrispondente a quello della sospensione delle suddette attività *ex* D.L. n. *11/2020* e provvedimenti conseguenziali;
5) che siano sospesi, per un periodo di tempo corrispondente a quello di sospensione previsto dal D.L. n. 1112020 e provvedimenti conseguenziali, i termini per l'adempimento dell'intimazione a consegnare i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà, di cui all'art. *521 bis* c.p.c.;

6) i professionisti delegati e custodi, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a pubblicare il provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore della vendita e sul PVP (portale delle vendite pubbliche), per quest'ultimo come evento "avviso di rettifica", specificando nella motivazione "vendita revocata dal GE";
7) i gestori incaricati delle vendite e le cancellerie non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti revocati e non consentiranno di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
8) gli accessi degli ausiliari presso i beni staggiti sono sospesi;
   La custodia non è sospesa, ma sono sospesi gli accessi ordinari presso i beni staggiti salvo che la necessità di accesso al bene si imponga per urgenze indifferibili da rappresentare tempestivamente al GE;
9) Tutti i termini processuali - tra i quali, per interpretazione uniforme, anche quello del saldo prezzo - devono intendersi sospesi sino alla data sopra indicata.
   Le sospensioni delle attività devono considerarsi provvisorie e passibili di variazione al mutare delle condizioni.
   Si pregano tutti i destinatari della presente di adoperarsi per l'immediata e urgente esecuzione degli incombenti loro assegnati.
   *Manda alla cancelleria per la comunicazione urgente ali 'Ordine degli Avvocati. ali 'Ordine dei Commercialisti. ali 'Ordine dei Notai. ali 'IVG. ad Aste Giudiziarie InLinea s.p.a..*
   *Dispone che la cancelleria affigga detto provvedimento anche ali'ingresso della stessa.*

Pisa, lì Il Marzo 2020

Il Giudice dell'esecuzione

Dott. Stefano Palmaccio

Depositato in cancelleria
il 12 - 3 - 20
IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Monica Bettini